

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica dell'11 giugno 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 34a cpv. 3, frase introduttiva

³ Se l'impiegato che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 88g capoverso 1 lettera a si dimette da una delle funzioni di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera a o c prima dell'inizio del congedo di prepensionamento, egli ha diritto, per ogni anno di servizio compiuto in detta funzione a partire dalla conclusione della sua formazione di base specifica, a un trentatreesimo della continuazione del pagamento dello stipendio per la durata massima del congedo di prepensionamento (art. 34 cpv. 2 lett. a oppure b). L'importo calcolato in questo modo è versato come segue:

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

11 giugno 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 172.220.111.3

